



COMUNE DI OLIVETO LUCANO  
Provincia di Matera

**Allegato 1**

**PIAO 2023/2025**

**PIANO TRIENNALE**  
**DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

**2023-2025**

## **PREMESSA**

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del d.l. n. 80/2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge n. 113/2021 quale nuovo strumento di pianificazione e programmazione.

Il "Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 30 giugno 2022, rappresenta il provvedimento attuativo delle nuove disposizioni normative.

La programmazione dei fabbisogni di personale si pone quale elemento centrale del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), per quanto previsto dall'art. 6 del DL 80/2021, nell'ambito delle strategie di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo.

In tale ottica la definizione del fabbisogno di personale è lo strumento che coniuga organicamente esigenze di funzionalità dei servizi, obiettivi programmatici e gestionali e professionalità necessarie.

Nello stesso contesto si inseriscono i contenuti del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022, in relazione al nuovo sistema di classificazione professionale, e le "Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche" che si configurano quali strumenti del processo di rinnovamento dei sistemi di amministrazione delle risorse umane.

Il d.lgs. n. 75/2017 ha innovato la disciplina degli strumenti per la programmazione assunzionale delle Amministrazioni pubbliche attraverso le modifiche apportate, in particolare, all'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001.

Con Decreto in data 8 maggio 2018, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 2018.

Il sistema di regole che condiziona la programmazione assunzionale è attualmente composto dai seguenti limiti:

1. nuovo regime assunzionale di "sostenibilità finanziaria" della spesa di personale (introdotto dall'art. 33 del DL n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019 e successivi DPCM 17/03/2020 e Circolare attuativa del 13/05/2020);
2. valore finanziario della dotazione organica quale limite potenziale massimo di spesa (art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 e Linee di Indirizzo in data 08/05/2018);
3. contenimento delle spese di personale in valore assoluto, ai sensi della Legge 296/2006);
4. contenimento delle spese per lavoro flessibile nei limiti della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art.9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122).

Il DPCM – Dipartimento della Funzione Pubblica - del 17.03.2020 ha definito puntualmente quantodelineato dall'art. 33 del DL n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019. I commi 557, 557-bis e 557-quater, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 fissano principi e vincoli per la riduzione delle spese di personale (al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali), al fine di garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare, nell'ambito della propria autonomia. Le assunzioni a tempo determinato trovano disciplina all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e all'art. 60 del CCNL 16.11.2022.

**Rappresentazione della consistenza di personale a tempo indeterminato**

**al 31 dicembre dell'anno 2022**

<b><u>EX CAT.</u></b> <b>Ai sensi del CCNL '16-18</b>	<b><u>NUMERO DIPENDENTI</u></b>
<b><u>D</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>C</u></b>	<b><u>2</u></b>
<b><u>B</u></b>	<b><u>1</u></b>
<b><u>A</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>TOTALE</u></b>	<b><u>3</u></b>

## **CAPACITA' ASSUNZIONALI**

Ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” che , con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006.

ANNO		VALORE	FASCIA
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno 2023			
Popolazione al 31 dicembre	2022	353	a
ANNO		VALORE	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2022	(a)	179.250,32 € (I)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1)	223.789,96 €
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2020		524.915,75 €
	2021		573.288,36 €
	2022		887.745,51 €
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			661.983,21 €
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022		29.142,48 €
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(b)		632.840,73 €
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)	(c)		28,32%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(d)		29,50%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(e)		33,50%

### COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

#### ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO			
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)		7.437,69 €
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)		186.688,01 €
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h)	2023	33,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)		73.850,69 €
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l)		0,00 €
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)		73.850,69 €
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)		297.640,65 €
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)		186.688,01 €
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(o)	2023	186.688,01 €

#### ENTE INTERMEDIO

I Comuni il cui rapporto fra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti risulti compreso fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.3.2020 possono effettuare il turn over al 100%, a condizione di non incrementare il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto al rapporto corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, dovendosi intendere per "ultimo rendiconto" quello approvato per primo in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale. (Del.

Entrate correnti da rendiconto di gestione	2021		
Entrate correnti da rendiconto di gestione	2022		
STIMA PRUDENZIALE entrate correnti	2023		
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023		
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(p)		
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette da ultimo rendiconto approvato (a) / (b)	(q)		
STIMA PRUDENZIALE del limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(p) * (q)	2023	

#### ENTE NON VIRTUOSO

**Programmazione strategica delle risorse umane  
sulla base delle capacità assunzionali  
Piano assunzionale a tempo indeterminato 2023-2025**

**2023**

Cat.	Posti coperti		Posti da coprire		Costo complessivo dei posti coperti e da coprire
	FT	PT	FT	PT	
D	1			1 50% * 1 16,67%(6 ore) ass. sociale)	€ 56.801,00
C	0		1**	1 ***	€ 49.537,5
B	1		1****		€ 60.940,00
A	0				0,00
<b>TOTALE</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>€ 167.278,5</b>

**Costo spese assunzioni 2023: € 102.727,00 O**

**Costo complessivo limite spesa personale 2023: € 186.688,01**

\*

- Una unità al 50% riguarda l'area dei funzionari ad elevata qualificazione professionale istruttore tecnico direttivo;
- Stabilizzazione Assistente sociale all'interno dell'ambito Bradanica - Basento finanziata con risorse strutturali, quindi con fondi FSC ai sensi dell'art. 1 comma 791-792, legge n. 178/2020. Per l'assunzione degli assistenti sociali, finanziate a valere sulle risorse ministeriali, si applica la disciplina prevista dall'art. 57, comma 3-septies, del DL n. 104/2020, in base al quale le spese di personale etero-finanziate, e le corrispondenti entrate, non rilevano ai fini del rispetto dei valori soglia individuati dal DM 17 marzo 2020 per la definizione della capacità assunzionale dei Comuni.

\*\* **Area deli istruttori**, profilo professionale istruttore amministrativo;

\*\*\* **Area degli istruttori** – una unità di polizia locale – profilo istruttore di vigilanza;

\*\*\*\* **Area degli operatori esperti** – protocollo.

## 2024

Cat.	Posti coperti		Posti da coprire		Costo complessivo dei posti coperti e da coprire
	FT	PT	FT	PT	
D					
C					
B					
A					
TOTALE					

Costo spese assunzioni 2024: \_\_\_\_\_

Costo complessivo limite spesa personale 2024 : \_\_\_\_\_

## 2025

Cat.	Posti coperti		Posti da coprire		Costo complessivo dei posti coperti e da coprire
	FT	PT	FT	PT	
D					
C					
B					
A					
TOTALE					

Costo spese assunzioni 2025: \_\_\_\_\_

Costo complessivo limite spesa personale 2025 : \_\_\_\_\_

**Rappresentazione della consistenza di personale a tempo determinato**  
**al 31 dicembre dell'anno**  
**con relativa spesa di personale**

<b><u>CAT</u></b>	<b>POSTI COPERTI AL 31 DICEMBRE</b>		<b>COSTO PERSONALE</b>
	<b>FULL TIME</b>	<b>PART TIME</b>	
<b><u>D</u></b>			
<b><u>C</u></b>			
<b><u>B</u></b>			
<b><u>A</u></b>			
<b><u>TOTALI</u></b>			

**Programmazione strategica delle risorse umane**  
**sulla base delle risorse**  
**Piano assunzionale a tempo determinato**  
**ANNO 2023**

<b><u>CAT</u></b>	<b>POSTI DA COPRIRE AL 31 DICEMBRE</b>		<b>COSTO PERSONALE</b>
	<b>FULL TIME</b>	<b>PART TIME</b>	
<b><u>D</u></b>			
<b><u>C</u></b>			
<b><u>B</u></b>			
<b><u>A</u></b>			
<b><u>TOTALI</u></b>			

**Costo spese assunzioni a tempo determinato anno 2023:** \_\_\_\_\_

**Costo complessivo spesa personale a tempo determinato 2023:** \_\_\_\_\_

# **Le modalità di reclutamento del personale a tempo determinato saranno le seguenti**

**(la forma di reclutamento verrà stabilita nella delibera di  
programmazione di volta in volta)**

- 1) **Art. 1 comma 557 della legge 311/2004;**
- 2) **Art. 14 CCNL del 2004;**
- 3) **Articoli 90, 92 e 110 del TUEL;**
- 4) **scorrimento graduatoria all'interno dell'ente;**
- 5) **scorrimento graduatorie da altri enti;**
- 6) **concorsi;**
- 7) **Asmel ;**
- 8) **agenzia di somministrazione;**
- 9) **PNRR**
- 10) **Selezione centro per l'impiego;**
- 11) **altre forme assunzionali.**

## **Normativa di riferimento**

La spesa del lavoro flessibile, ovvero tempo determinato, interinali, collaborazioni, lavoratori socialmente utili ecc. non potrà superare il 100% della spesa impegnata nel 2009, per i gli enti locali in regola con il comma 557 e 562 art. 1 Legge 296/2006 (50% per gli enti non in regola).

Se nel 2009 la spesa impegnata era zero, si può prendere il triennio base 2009-2008-2007.

In casi estremi di difficoltà per i Comuni molti piccoli si può derogare (vedasi **Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 1/2017**).

I giudici con la deliberazione in esame enunciano un importante principio di diritto, che risolve il contrasto interpretativo sorto tra le varie sezioni in materia di lavoro flessibile relativamente all'individuazione del limite di spesa da utilizzare come riferimento - rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 - nella specifica ipotesi in cui l'amministrazione locale non abbia effettuato assunzioni di personale con contratto di lavoro determinato nel 2009 e nemmeno nel triennio 2007-2009. Secondo il Collegio, l'Amministrazione può, con provvedimento motivato, individuare un nuovo parametro di riferimento costituito dalla spesa strettamente necessaria per fare fronte ad un servizio essenziale per l'ente, "fermo restando il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art 36 commi 2 e ss. del d.lg.s 165/2001, e della normativa contrattuale, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento"; con la stessa deliberazione i giudici dettano un altro principio di diritto che riguarda l'inclusione della spesa per l' integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili, nell'ambito delle limitazioni di spesa imposte dal citato art. 9,



comma 28 del d.l. 78/2010, “ove sostenuta per acquisire prestazioni da utilizzare nell’organizzazione delle funzioni e dei servizi dell’ente.”

### **DL 78/2010 – art. 9 comma 28**

A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 ( aumento al 100% per cento ) della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.** Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009.

A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli entilocali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

## NUOVI PROFILI AI SENSI DEL CCNL DEL 16.11.2022

### Attribuzione al personale in servizio

### del nuovo profilo professionale in applicazione del

CCNL 16 novembre 2022 con decorrenza 1° aprile 2023 – art. 13, c. 3

L'art. 12, CCNL 16 novembre 2022, secondo il quale il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:

<b>AREA CCNL 16.11.2022</b>		<b>CATEGORIE</b>
<i>Area degli Operatori</i>		<b>A</b>
<i>Area degli Operatori esperti</i>		<b>B</b>
<i>Area degli Istruttori</i>		<b>C</b>
<i>Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione</i>		<b>D</b>



COMUNE DI OLIVETO LUCANO  
Provincia di MATERA

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Verbale n. 4 Data 06/10/2023	OGGETTO: Parere “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023 – 2025”, inserita all’interno del PIAO
---------------------------------	--

L’anno duemilaventre, il giorno sei del mese di ottobre, l’organo di revisione economico finanziaria si è riunito, nella persona del Dott. Rocco Gaetano Tutino, per esprimere il parere in merito al “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023 – 2025”, inserita all’interno del PIAO.

\*\*\*\*\*

**VISTI**

- l’art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l’art. 39, comma 1, della Legge 449/1997, secondo cui al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 482/1968;
- gli artt. 6, 6-ter e 35 del D.lgs. 165/2001;
- l’art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla Legge 296/2006 che dispone che: “A decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;
- l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019, il quale dispone ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali prevedendo che “I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”

- il decreto 17 marzo 2020 il quale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, ha stabilito le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;

#### **PRESO ATTO**

- che il Comune di Oliveto Lucano (MT) non si trova in condizioni di dissesto finanziario ex artt. 244 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;
- non si trova in condizioni di tendenziale squilibrio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 228 e 242 del D. Lgs. 267/2000; che non si sono registrate condizioni di eccedenza di personale;
- essendo virtuoso, non rilevano i limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 27/12/2006, n. 296, così come modificato e integrato con l'introduzione del comma 557-quater dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito in legge n. 114 dell'11/08/2014;
- dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Settore Economico Finanziario;

#### **ESAMINATA**

- il "Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 (PIAO). Verifica delle eccedenze. Dotazione organica", con i relativi allegati;

il sottoscritto Revisore unico

#### **ESPRIME**

il proprio **parere favorevole** in ordine al "Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 (PIAO). Verifica delle eccedenze. Dotazione organica", con i relativi allegati.

Oliveto Lucano, lì 06/10/2023

L'Organo di Revisione

ROCCO GAETANO TUTINO

---

(firmato digitalmente)